



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento effettuate in zona di restrizione II per la PSA della Liguria.
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Servizio Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Roberta SERENA
Responsabile Procedimento	Rosanna Tindara MICALE
Dirigente Responsabile	Roberta SERENA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

Il Direttore Generale

RICHIAMATI:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e ss.mm.ii, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 e ss.mm.ii. che ha inserito quali zone soggette a restrizioni II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizioni I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 del 29 aprile 2024 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

VISTE:

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24 agosto 2023 avente oggetto "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento agli artt. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio) e 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati).

VISTE

- la DGR 120/2022 di approvazione del PRIU (Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA) della Regione Liguria;
- la DGR n. 264/2022 di Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) per l'anno 2022;
- la DGR n. 961/2022 "Misure di biosicurezza per Peste Suina Africana - Assegnazione ad ALISA del riparto del DM 29/04/2022 di 3.343.548 €";
- la DGR n. 938/2022 "Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione I e II per la PSA";
- la DGR n. 956/2023 "Istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) in Liguria ai sensi della Ordinanza Commissario straordinario PSA n. 5/2023 e indirizzi applicativi per la ricerca di *Trichinella* ai sensi della dgr 568/2023";
- la DGR n. 557/2023 "Disposizioni relative al depopolamento del Cinghiale", con la quale, tra l'altro, si autorizzavano gli ATC "a coinvolgere nelle attività di depopolamento previste nelle zone di restrizione I e II, tutti i cacciatori in possesso di porto di fucile e assicurazione in corso di validità [...] previo assolvimento degli obblighi formativi inerenti la biosicurezza;
- la DGR n. 327/2024 "Potenziamento attività di depopolamento cinghiali selvatici per contrasto PSA."

- la DGR n. 476/2024 - Autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento effettuate in zona di restrizione II per la PSA della Liguria. Modifica della DGR n. 557/2023.

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario (O.C.) alla PSA n. 2 del 10 maggio 2024, recante "Misure di applicazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana";

DATO ATTO che l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024 all'Art. 3. "Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III" lettera a) punto IX, prevede nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio, che le regioni possano autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II e III e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico.

CONSIDERATO che con la sopracitata DGR n. 476/2024 si è autorizzato l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento, effettuate in zona di restrizione II per la PSA nei comuni liguri in cui non siano stati rinvenuti casi positivi alla PSA da almeno tre mesi, qualora le case di caccia- strutture identificate siano state già valutate positivamente anche ai fini dell'autoconsumo dalla ASL territorialmente competente e a condizione che siano stati comunicati dalla ATC alla ASL territorialmente competente l'elenco delle fascette identificative dei cinghiali consegnate a ciascuna squadra di caccia coinvolta nel depopolamento;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si è anche dato mandato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, in collaborazione con il GOT regionale, di individuare entro 1 mese dalla data di uscita della stessa, i criteri per effettuare una valutazione di rischio e consentire l'autoconsumo anche nei restanti comuni liguri della zona di restrizione II per la PSA;

PRESO ATTO della proposta formulata dal GOT regionale di cui alla DGR 956/2023 nella riunione del 14/06/2024 di considerare quale criterio per la valutazione di rischio finalizzato all'autoconsumo nelle zone di restrizione II per la PSA un numero massimo di capi di cinghiale abbattuti e attribuiti a ciascun bioregolatore che compone ciascuna squadra di caccia, esclusi i bioregolatori che risiedono in zone diverse da quelle di restrizione I o II PSA , e tenuto conto che le carni sono destinate esclusivamente all'autoconsumo all'interno della stessa zona di restrizione in cui sono stati abbattuti e/o zona II ;

PRESO ATTO che il GOT regionale di cui alla DGR 956/2023 ha valutato tale numero massimo di capi da destinare all'uso domestico privato per autoconsumo in zona di restrizione II per la PSA n 10 capi/anno per bioregolatore, risultati negativi al test della PSA e della trichinella secondo quanto già indicato con DGR 938/2022 e DGR 956/2023;

PRESO atto che tutti i bioregolatori che partecipano ai piani di abbattimento devono ai sensi della DGR 938/2022 , essere inseriti nominalmente nei piani di biosicurezza trasmessi preventivamente e verificati dalla ASL territorialmente competente, oltre che inseriti nell'elenco nazionale previsto dall'O.C. n. 2/2024 art. 16;

RITENUTO pertanto di consentire la destinazione all'uso domestico privato per autoconsumo in zona di restrizione II per la PSA della Liguria di un massimo 10 capi/anno per bioregolatore che compone ciascuna squadra di caccia, come indicato nei piani di biosicurezza approvati dalle ASL territorialmente competenti, ad esclusione dei bioregolatori che risiedono in zone diverse da quelle di restrizione I o II PSA , a condizione che ciascun capo che compone la partita di abbattimento sia risultato negativo ai test della PSA e della Trichinella e siano state seguitosempre tutte le indicazioni dei piani di biosicurezza approvati dalla ASL territorialmente competente,

secondo quanto previsto dalla O.C. n.2/2024 e dalla DGR 938/2022, tenuto conto che le carni essere destinate esclusivamente all'autoconsumo all'interno della stessa zona di restrizione in cui sono stati abbattuti e/o zona II;

RITENUTO di precisare che l'ammontare dei capi da destinare all'autoconsumo verrà calcolato in un "monte capi /squadra" sulla base del numero dei bioregolatori che hanno i requisiti attestati tramite compilazione del modulo di autocertificazione all. D della DGR 938/22, (residenti all' interno della zona di restrizione II), comunicati all'atto della richiesta di identificazione della struttura della squadra. Per "monte capi /squadra" si intende pertanto complessivo (10 x n° bioregolatori con i requisiti sopra specificati) per anno solare ed i capi verranno scalati progressivamente fra quelli abbattuti indipendentemente dal sesso/ età/peso / eventuali lesioni che ne pregiudichino in toto o in parte il consumo; verranno esclusi solo i capi positivi al test PSA e gli eventuali altri facenti parte della partita destinati alla distruzione secondo quanto previsto dall'All.1 dell'OC 02/2024. Al superare del numero previsto per "il monte capi /squadra" come sopra definito, in considerazione della OC art 3 comma 1 lettera c punto x, ritenuta esclusa la possibilità di invio a stabilimenti di trasformazione, gli ulteriori capi abbattuti saranno destinati alla distruzione e smaltiti comunque previo test per la PSA, allo smaltimento come SOA CAT 1, secondo quanto previsto con DGR 938/2022 e DD 4860/2023;

RITENUTO di precisare cha ai sensi dell'OC 02/2024 art 3 comma 1 lettera a punto viii) vige il divieto di movimentazione delle carni, prodotti a base di carne e trofei al di fuori dell' area di restrizione di tipo II e non saranno rilasciate deroghe.

CONSIDERATO che tutti i suini selvatici abbattuti in zona II devono essere stoccati presso una casa di caccia – struttura identificata sita all'interno della stessa zona di restrizione II, ritenuta idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell' ASL territorialmente competente, o presso un centro di raccolta della selvaggina registrato ai sensi del Reg. 852/2004/CE e manipolati e movimentati solo a seguito dell'acquisizione dell'esito negativo del test di identificazione dell'agente patogeno della PSA e della Trichinella;

RITENUTO che nel caso di rinvenimento di un capo di cinghiale positivo tutta la partita di capi abbattuti presenti nella struttura identificata deve andare a distruzione e devono essere assolte le misure di cui alla DGR 938/2022, verificate dalla ASL competente territorialmente al fine di poter eventualmente, successivamente a tale positiva verifica, riprendere l'autoconsumo dei capi abbattuti;

RITENUTO di ribadire l'obbligo di comunicare dalla ATC alla ASL territorialmente competente l'elenco delle fascette identificative dei cinghiali consegnate a ciascuna squadra di caccia coinvolta nel depopolamento;

RITENUTO necessario richiamare la disposizione già prevista dalla DGR 938/2022 della preventiva autorizzazione delle uscite di depopolamento da parte del coordinatore del GOT locale di cui alla DGR 956/2023;

RITENUTO altresì per quanto riguarda le modalità di prelievo/campionamento di rimandare a quanto stabilito nella DGR 938/2022;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

DECRETA

- 1) di autorizzare, dalla data del presente atto, l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento, effettuate in zona di restrizione II per la PSA nei comuni liguri di un massimo 10 capi/anno per bioregolatore che compone ciascuna squadra di caccia, come indicato nei piani di biosicurezza approvati dalle ASL territorialmente competenti, ad esclusione dei bioregolatori che risiedono in zone

- diverse da quelle di restrizione I o II PSA e a condizione che ciascun capo che compone la partita di abbattimento sia risultato negativo ai test della PSA e della Trichinella e siano state seguite scrupolosamente tutte le indicazioni dei piani di biosicurezza approvati dalla ASL territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla O.C. n.2/2024 e dalla DGR 938/2022,;
- 2) di ribadire che le carni dei capi di cui al punto 1 devono essere destinate esclusivamente all'autoconsumo all'interno della stessa zona di restrizione in cui sono stati abbattuti e/o zona II;
 - 3) di precisare che l'ammontare dei capi da destinare all'autoconsumo verrà calcolato in un "monte capi /squadra" sulla base del numero dei bioregolatori che hanno i requisiti attestati tramite compilazione del modulo di autocertificazione all. D della DGR 938/22, (residenti all' interno della zona di restrizione II), comunicati all'atto della richiesta di identificazione della struttura della squadra. Per "monte capi /squadra" si intende pertanto il numero complessivo (10 x n° bioregolatori con i requisiti sopra specificati) per anno solare ed i capi verranno scalati progressivamente fra quelli abbattuti indipendentemente dal sesso/ età/peso / eventuali lesioni che ne pregiudichino in toto o in parte il consumo; verranno esclusi solo i capi positivi al test PSA e gli eventuali altri facenti parte della partita destinati alla distruzione secondo quanto previsto dall'All.1 dell'OC 02/2024. Al superare del numero previsto per "il monte capi /squadra" come sopra definito, in considerazione della OC art 3 comma 1 lettera c punto x, ritenuta esclusa la possibilità di invio a stabilimenti di trasformazione, gli ulteriori capi abbattuti saranno destinati alla distruzione e smaltiti comunque previo test per la PSA, allo smaltimento come SOA CAT 1, secondo quanto previsto con DGR 938/2022 e DD 4860/2023;
 - 4) di disporre che nel caso di rinvenimento di un capo di cinghiale positivo tutta la partita di capi abbattuti presenti nella struttura identificata deve andare a distruzione e devono essere assolate le misure di cui alla DGR 938/2022, verificate dalla ASL competente territorialmente al fine di poter eventualmente, successivamente a tale positiva verifica, riprendere l'autoconsumo dei capi abbattuti;
 - 5) di ribadire che ai sensi dell'OC 02/2024 art 3 comma 1 lettera a punto viii) vige il divieto di movimentazione delle carni, prodotti a base di carne e trofei al di fuori dell' area di restrizione di tipo II e non saranno rilasciate deroghe;
 - 6) di ribadire l'obbligo di comunicare dalla ATC alla ASL territorialmente competente l'elenco delle fascette identificative dei cinghiali consegnate a ciascuna squadra di caccia coinvolta nel depopolamento,
 - 7) di richiamare la disposizione già prevista dalla DGR 938/2022 della preventiva autorizzazione delle uscite di depopolamento da parte del coordinatore del GOT locale di cui alla DGR 956/2023, così come per quanto riguarda le modalità di prelievo/campionamento disposte dalle stesse DGR;
 - 8) di attribuire la verifica del superamento numero "monte capi /squadra" di cui al precedente punto 3) alla ASL territorialmente competente ;
 - 9) di rimandare per quanto non già disposto dal presente atto a quanto stabilito nella DGR 938/2022, dalla DGR 956/2023 e dalla DGR n. 476/2024;
 - 10) di notificare il presente provvedimento ad A.Li.Sa., alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini, al GOT regionali e ai GOT locali;
 - 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2024-AM-4561

Area tematica: Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Salute e Servizi Sociali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Roberta SERENA		-	23-06-2024 10:36
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Roberta SERENA		-	23-06-2024 10:36
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rosanna Tindara MICALE		-	21-06-2024 13:52

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria